

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Potabile mediante n. 17 sorgenti e n. 1 pozzo nei Comuni di Sagliano Micca e Tollegno, assentita al Consorzio Acqua Potabile di Sagliano Micca con D.D. n. 143 del 30.01.2024. PRAT. SAGLIANO MICCA2**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 143 del 30.01.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 30 novembre 2023 dal Presidente pro tempore del Consorzio Acqua Potabile di Sagliano Micca, relativo alle derivazioni d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
2. di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al Consorzio Acqua Potabile di Sagliano Micca (codice fiscale 00337000020), con sede in Sagliano Micca (BI) - via Pietro Micca n° 6, la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 4,2804 e un volume massimo annuo di metri cubi 135.000 - a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 4,2804 d'acqua pubblica sotterranea da un pozzo e un gruppo di 17 sorgenti tributarie del bacino del torrente Cervo, nei Comuni di Tollegno e Sagliano Micca (BI), ad uso potabile (fornitura d'acqua al consumo umano tramite rete d'acquedotto d'interesse pubblico), con obbligo di restituzione dei reflui nel medesimo bacino tributario, attraverso collettori consortili pubblici e privati;
3. di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., e, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 30 decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 30 novembre 2023 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.307 di Rep. del 30 novembre 2023

**Art. 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di Sagliano Micca e Tollegno, entro i cui territori ricadono le rispettive opere di presa dell'acqua. La qualità dell'acqua fornita al consumo umano dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, come modificato e integrato con D.Lgs 2 febbraio 2002 n° 27 e ss.mm.ii., a condizione che l'acqua sia sottoposta a preventivo e idoneo trattamento di disinfezione e a periodici controlli analitici di potabilità, i quali dovranno essere effettuati in autocontrollo, secondo cadenze e modalità stabilite dalla competente Autorità igienico-sanitaria. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare delle derivazioni terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire

l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni o modificazioni in materia, in corrispondenza di ciascuna sezione di prelievo dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'articolo 1 della L.R. 9 agosto 1999 n° 22 e ss.mm.ii., l'apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente alle opere di captazione in oggetto, consegnata contestualmente alla concessione stessa da parte dell'Ente concedente, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della stessa L.R. - A norma dell'art. 3, comma 2 della citata legge regionale, il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità competente. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza dalla concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI